

Statuto dell'Associazione di Volontariato

"AMAL"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato "AMAL".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di ALBA. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L' ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di Interagire con i giovani con attività di conoscenza della cultura lingua araba, tradizioni, usanze e di integrazione fra le diverse etnie.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Associazione di Volontariato
L'Associazione di Volontariato è un'entità autonoma e indipendente che opera nel settore della promozione sociale e culturale.

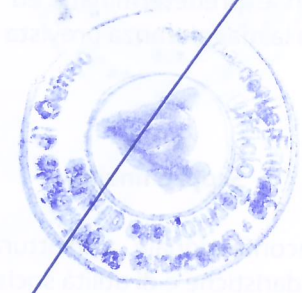
Statuto dell'Associazione di Volontariato

"AVAS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

L'Associazione di Volontariato (AVAS) è costituita in forma di Associazione di Volontariato, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, con sede legale in [indirizzo] e sede operativa in [indirizzo].
L'Associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare attività di volontariato sociale e culturale, in favore della comunità e dei bisognosi.
L'Associazione è costituita da volontari, che operano gratuitamente e senza scopo di lucro.
L'Associazione è riconosciuta come ente non profit e gode di personalità giuridica propria.
L'Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato.



L'Associazione è aperta a tutti, senza distinzioni di sesso, età, religione, razza, lingua, opinioni politiche, convinzioni religiose, condizioni economiche, sociali o culturali.
L'Associazione è impegnata in attività di promozione sociale e culturale, in favore della comunità e dei bisognosi.

Art. 2

Attività

L'Associazione svolge attività di promozione sociale e culturale, in favore della comunità e dei bisognosi.
L'Associazione è impegnata in attività di volontariato sociale e culturale, in favore della comunità e dei bisognosi.
L'Associazione è impegnata in attività di promozione sociale e culturale, in favore della comunità e dei bisognosi.
L'Associazione è impegnata in attività di promozione sociale e culturale, in favore della comunità e dei bisognosi.
L'Associazione è impegnata in attività di promozione sociale e culturale, in favore della comunità e dei bisognosi.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'Associazione intende svolgere: organizzare la scuola di arabo gratuita per bambini da sei anni fino a 16; organizzare convegni, incontri e conferenze sul tema dei diritti umani e della pace; supportare e sostenere persone svantaggiate e enti che necessitino di sostegno; intervenire nelle scuole di ogni ordine e grado per promuovere l'intercultura; creare occasioni educative per bambini e adulti così che possano inserirsi meglio nelle comunità locali; collaborare con le altre associazioni del territorio per eventi e iniziative.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
8. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
9. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ASSOCIAZIONE;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ASSOCIAZIONE;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

La presente legge ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di consumatori e di promuovere la loro partecipazione alla vita economica e sociale del paese.

Le associazioni di consumatori sono enti non profit, costituiti da cittadini che hanno in comune interessi economici, sociali o culturali, e che si organizzano per difendere i propri interessi e promuovere il benessere della collettività.

Le associazioni di consumatori sono riconosciute come enti non profit e godono di autonomia amministrativa e finanziaria. Sono sottoposte al controllo dello Stato e del Comune di appartenenza.

Le associazioni di consumatori sono riconosciute come enti non profit e godono di autonomia amministrativa e finanziaria. Sono sottoposte al controllo dello Stato e del Comune di appartenenza.

Le associazioni di consumatori sono riconosciute come enti non profit e godono di autonomia amministrativa e finanziaria. Sono sottoposte al controllo dello Stato e del Comune di appartenenza.

Le associazioni di consumatori sono riconosciute come enti non profit e godono di autonomia amministrativa e finanziaria. Sono sottoposte al controllo dello Stato e del Comune di appartenenza.

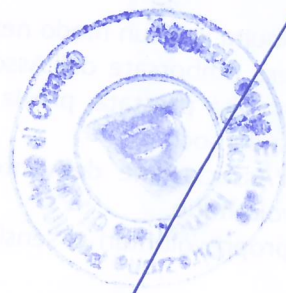
Le associazioni di consumatori sono riconosciute come enti non profit e godono di autonomia amministrativa e finanziaria. Sono sottoposte al controllo dello Stato e del Comune di appartenenza.

Le associazioni di consumatori sono riconosciute come enti non profit e godono di autonomia amministrativa e finanziaria. Sono sottoposte al controllo dello Stato e del Comune di appartenenza.

Le associazioni di consumatori sono riconosciute come enti non profit e godono di autonomia amministrativa e finanziaria. Sono sottoposte al controllo dello Stato e del Comune di appartenenza.

Le associazioni di consumatori sono riconosciute come enti non profit e godono di autonomia amministrativa e finanziaria. Sono sottoposte al controllo dello Stato e del Comune di appartenenza.

Le associazioni di consumatori sono riconosciute come enti non profit e godono di autonomia amministrativa e finanziaria. Sono sottoposte al controllo dello Stato e del Comune di appartenenza.



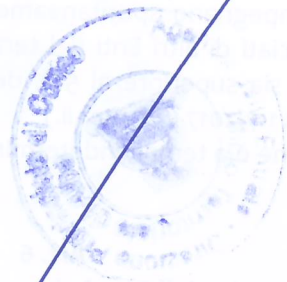
- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Si può prevedere l'ammissione come associati di altri Enti del terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art.32 comma 2 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.)
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;



Chen et al. / *Journal of Interpersonal Violence* 26(10)

- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
 7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
 8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9

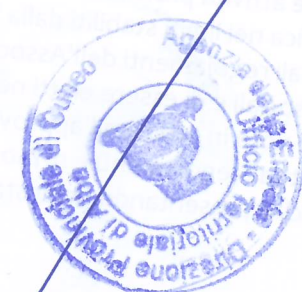
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

nonché rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni
dalla scadenza, il presidente dell'Associazione ha il diritto di procedere all'esclusione
della quota annuale, che gli viene consegnata automaticamente da quest'ultimo
entro il termine stabilito dalla legge. Il presidente dell'Associazione ha il diritto di
procedere all'esclusione della quota annuale, che gli viene consegnata automaticamente
entro il termine stabilito dalla legge. Il presidente dell'Associazione ha il diritto di
procedere all'esclusione della quota annuale, che gli viene consegnata automaticamente
entro il termine stabilito dalla legge.

Art. 7
Diritti e Doveri del socio

Il socio ha diritto di partecipare alle riunioni dell'Associazione ed alla
gestione degli affari della stessa, in modo particolare, di esprimere il proprio
voto nelle deliberazioni dell'Associazione, di eleggere e di essere eletto
alla carica di amministratore, di essere ammesso a far parte del Consiglio direttivo
e di essere ammesso a far parte del Comitato di vigilanza. Il socio ha il diritto
di essere ammesso a far parte del Consiglio direttivo e di essere ammesso a far parte
del Comitato di vigilanza. Il socio ha il diritto di essere ammesso a far parte
del Consiglio direttivo e di essere ammesso a far parte del Comitato di vigilanza.



Il socio ha il dovere di versare la quota annuale, di osservare le deliberazioni
dell'Associazione, di rispettare le regole della vita associata e di contribuire
alla gestione degli affari della stessa. Il socio ha il dovere di versare la quota
annuale, di osservare le deliberazioni dell'Associazione, di rispettare le regole
della vita associata e di contribuire alla gestione degli affari della stessa.

Art. 8
Organi dell'Associazione

L'Associazione ha i seguenti organi:
1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Comitato di vigilanza.

Art. 9
Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è
competente su tutti i punti d'ordine. L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente
dell'Associazione, che ha il diritto di intervenire in persona o per delega. L'Assemblea
dei soci è convocata dal presidente dell'Associazione, che ha il diritto di intervenire
in persona o per delega. L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente dell'Associazione,
che ha il diritto di intervenire in persona o per delega.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ASSOCIAZIONE; (se previsto)
 - e. nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
 - f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- l. delibera sull'esclusione dei soci;
 - m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stesso.
 - p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

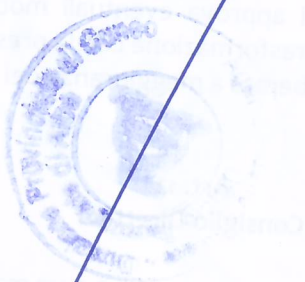
Assemblea straordinaria dei Soci

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
- 2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.



8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 3 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è tenuto da ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con tutti quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare le seguenti attività:

- a. tutto ciò che è deliberato dall'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di gestione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 369/1997 e ss.mm.ii;
 - c. delibera sulle domande di ammissione;
 - d. nomina e revoca all'Assemblea le proposte di esclusione del socio;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali quote devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 2 dello Statuto;
 - g. adotta l'annuario dei componenti per le eventuali prestazioni tribuite che si rendono necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - h. propone l'assunzione e l'assunzione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati e esperti anche non soci, per la distribuzione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 2 mesi, e può, se vuole, nelle quali si sia riunito su sua deliberazione, oppure quando ne sia stata domandata da almeno 1/3 dei componenti.
 11. La convocazione è inviata per iscritto, anche in forma telematica, con 15 giorni di anticipo a tutti i componenti l'Ufficio del Consiglio. In caso di urgenza, il Consiglio può convocare l'Ufficio del Consiglio anche a mezzo di telegramma, fax o altri mezzi di comunicazione istantanea o di qualsiasi altro mezzo. In tal caso, la convocazione è valida se la convocazione è pervenuta a tutti i componenti l'Ufficio del Consiglio.
 12. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono depositati e conservati dalla Associazione e da chi ha presieduto la riunione.
 13. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessario che la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, la deliberazione è approvata a maggioranza semplice.
 14. Il potere di rappresentanza attribuito a ciascun componente è generale. La limitazione del potere di rappresentanza non sono opponibili, se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non è previsto diversamente in una legge o in un regolamento.
 15. L'obbligatorietà dell'adesione del componente del potere di rappresentanza di cui si compone la rappresentanza è prevista dall'art. 2 dello Statuto unico nazionale del Terzo Settore.



Art. 9
Presidente

Il Presidente è il capo del Consiglio Direttivo nel suo intero.

- a. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende e dirige le attività dell'Associazione, ha la facoltà di agire come convenuto per conto dell'Associazione, concludere il Consiglio Direttivo, che ha il potere di gestione e di amministrazione, concludere l'Assemblea del socio.
- b. In caso di assenza o impedimento il suo potere spetterà al Vicepresidente.
- c. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convalidando successivamente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti

urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ASSOCIAZIONE intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 15 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il Funzionario
Roberto LUPIA

Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale Erika Toldo

FIRME DI TUTTI I FONDATORI

HASSOUWA MARYAM

TOUSADI ABDEZLAH

HASSOUNA DRISS

FTITE CHAICHA

KELLA REDOUANE

ALBA, 26.07.2024

Raja Zofan Raja

Mohamed hani

REGISTRATO AD ALBA IL

AL. N. 842 SERIE

a richiesta di AHAC

Euro ESENTE

19/2024

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 14 Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è composto da esperti di settore, nominati dal Consiglio Direttivo, con il compito di studiare e proporre al Consiglio Direttivo le iniziative e le attività che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo, in merito a quanto proposto dal Comitato, ne nomina il coordinatore.

Art. 15 Statuto

1. L'Associazione si propone di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio di appartenenza, attraverso iniziative di promozione, di studio e di ricerca, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, e con gli enti del settore.

2. L'Associazione ha sede in [indirizzo] e la sua attività si svolge in tutto il territorio di appartenenza.

3. L'Associazione è costituita da soci, che possono essere: a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci onorari.

4. L'Associazione ha il diritto di partecipare alle iniziative pubbliche e private, e di collaborare con le istituzioni pubbliche e private.

5. L'Associazione ha il diritto di ricevere contributi pubblici e privati, e di partecipare alle iniziative pubbliche e private.

Art. 16 Norme finali

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Il Presidente
Roberto L. PIA

REGISTRATO AD ALBA IL
AL. 11. 1981
A. 11. 1981
B. 11. 1981